



Alla c. a. di
Presidenti dei Comitati Regionali FISE
Loro Sedi

Rappresentanti Regionali dei Veterinari FISE
Loro Sedi

Roma, 12 Aprile 2010
GG/Prot. n. 02998
Dipartimento Veterinario

OGGETTO: Anagrafe Equina .

Con la presente si rammenta che è in Italia e sono in vigore una serie di Leggi dello Stato in merito all'Anagrafe Equina. Al fine di dirimere eventuali dubbi si pone all'attenzione quanto di seguito riportato.

- Tutti i cavalli che risiedono sul suolo nazionale Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 ed identificati con documento valido sono considerati correttamente identificati. Il proprietario deve tuttavia richiedere all'APA di inserire in Banca Dati il soggetto **entro il 30 aprile 2010.**
- Per gli Equidi nati prima del 1 Gennaio 2007 e non ancora identificati con documento valido l'APA provvede all'identificazione e successivamente all'emissione del relativo documento indispensabile a qualsiasi spostamento.
- Gli equidi nati dopo il 31 Dicembre 2006 sono identificati entro i 7 mesi di vita.
- Riassumendo tutti i proprietari di cavalli in possesso di un documento di identificazione rilasciato prima del 1 Gennaio 2007 devono richiedere all'APA l'inserimento nell'Anagrafe Nazione (Banca Dati) e contestualmente i medesimi uffici APA provvederanno a controllare la conformità della documentazione presentata. Tale richiesta d'inserimento in Banca Dati dell'Anagrafe Equina Nazionale, deve essere presentata agli uffici APA **entro il 30 Aprile 2010.**
- Il proprietario di un equide acquistato ed introdotto da un paese dell'Unione Europea ha l'obbligo di comunicare all'UNIRE o ANA o AIA o APA, in ragione della rispettiva competenza, **entro sette giorni dall'arrivo in azienda,** la richiesta della iscrizione in anagrafe dell'animale attraverso l'invio della copia del passaporto originario che ha accompagnato l'animale stesso nello scambio e copia del modello di provenienza.
- I capi introdotti dai Paesi della Unione Europea conservano gli identificativi e i passaporti originari e quindi, salvo che non sia richiesto da altre norme, non è necessario impiantare loro un nuovo trasponder. L'UNIRE o l'AIA o l'APA o L'ANA devono provvedere, entro 30 giorni, all'iscrizione dell'animale in BDE.
- L'animale deve conservare l'identificativo originario nel caso che, pur provenendo da Paese Terzo, sia stato precedentemente identificato in un Paese UE.



F.I.S.E.

- Nei casi in cui non sia necessario procedere ad una nuova identificazione dell'equide, il proprietario deve compilare una apposita scheda identificativa da richiedere all'APA.
- Si premette che gli equidi importati da Paesi terzi devono essere identificati mediante transponder (microchip) qualora non ne siano già dotati, a cura dell'APA e su richiesta dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale ed in ogni caso prima di lasciare l'allevamento stesso.
- Il proprietario di un equide acquistato ed importato da Paese Terzo è tenuto a comunicare, **entro sette giorni dall'arrivo in azienda**, la richiesta di identificazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE in ragione della rispettiva competenza.
- Nei casi in cui l'equide sia già dotato di transponder il proprietario deve compilare una apposita scheda identificativa da richiedere all'APA.

Per quanto sopra riportato e stanti le vigenti leggi dello Stato, a cui si rimanda quale unico testo facente fede, si raccomanda la verifica dell'idoneità della documentazione identificativa e dell'avvenuta iscrizione in Anagrafe Equina Nazionale quale presupposto all'iscrizione alla FISE. Quanto sopra al fine di informare e tutelare gli iscritti FISE che non siano a conoscenza delle norme vigenti.

Per qualsiasi ulteriore informazione, il Dipartimento Veterinario FISE è a disposizione presso i seguenti recapiti: tel. 06/36.85.81.11 e-mail vet@fise.it

Ringraziando per l'attenzione, s'inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Sergio Bernardini

Visto
Il Responsabile del
Dipartimento Veterinario FISE
Dr. Adriano Sala